



Consiglio Regionale della Campania

Prot 09/seg 05/01/2021

Al Presidente del Consiglio Regionale
On. Gennaro Oliviero

Si trasmette, per il seguito di competenza, l'interrogazione a risposta scritta, resa dallo scrivente ai sensi del vigente regolamento interno del Consiglio Regionale e concernente "applicazione del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 e ss.mm.ii".

Il Consigliere Regionale
Prof. Avv. Severino Nappi



Consiglio Regionale della Campania

Attività ispettiva

Reg. Gen. n.70/1/XI Legislatura

Prot 09/seg. 05/01/2021

Al Presidente della Giunta Regionale
On. Vincenzo De Luca

Oggetto: Interrogazione a risposta scritta concernente "l'applicazione del D.Lgs. n. 75/2017 e ss.mm.ii".

Premesso

che il decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 ha introdotte nuove norme in tema di organizzazione del lavoro nella Pubblica Amministrazione modificando parzialmente quanto già previsto dal D.Lgs. n. 165/2001 e dalla legge n. 124/2015;

che il suddetto provvedimento introduce delle novità in merito al reclutamento del personale, avendo cura di disciplinare le modalità di svolgimento dei concorsi e del lavoro flessibile;

che relativamente al lavoro flessibile la nuova disciplina si propone di prevenire il precariato e al contempo stesso dare una soluzione transitoria per superare il pregresso, prevedendo, tra l'altro, il divieto a regime per la Pubblica Amministrazione di stipulare contratti di collaborazione coordinati e continuativi;

che l'art. 5 del citato decreto legislativo, interviene sull'articolo 7 del Dlgs. n. 165/2001 con l'aggiunta del comma 5 bis, il quale recita testualmente che *"E' fatto divieto alle amministrazioni pubbliche di stipulare contratti di collaborazione che si concretano in prestazioni di lavoro esclusivamente personali, continuative e le cui modalità di esecuzione siano organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro. I contratti posti in essere in violazione del presente comma sono nulli e determinano responsabilità erariale. I dirigenti che operano in violazione delle disposizioni del presente comma sono, altresì, responsabili ai sensi dell'articolo 21 e ad esse non può essere erogata la retribuzione di risultato....."*.

che per quanto disposto dall'art. 22, comma 8, dello stesso Dlgs., il suddetto divieto si applica a decorrere dal 1° gennaio 2018;

che la Circolare n. 3/2017 del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione nel dettare "indirizzi operativi in materia di valorizzazione dell'esperienza professionale del personale con contratto di lavoro flessibile e superamento del precariato" al punto 3.3 lett. b) ha precisato che



Consiglio Regionale della Campania

il d.lgs. 75/2017 ha sostituito il riferimento al solo contratto “di collaborazione coordinata e continuativa” con quello, più ampio, contratto “di lavoro flessibile” e che l’esperienza professionale maturata dal personale deve riferirsi a tutte le tipologie di lavoro flessibile di cui all’art. 36, comma 2 e art. 7 del d.lgs. 165/2001, ivi compresi i contratti di somministrazione di lavoro;
che in tal senso si è espressa più volte l’Autorità Giudiziaria tra cui il Consiglio di Stato con l’ordinanza n. 2738 del 22.05.2020 la quale afferma che anche i lavoratori che hanno prestato servizio presso una Pubblica Amministrazione in virtù di contratti di somministrazione, se in possesso dell’anzianità richiesta, hanno diritto di accedere alle procedure di stabilizzazione;

che a fronte di siffatte perspicue affermazioni, il Direttore Generale per la Tutela della Salute e il Coordinamento del Sistema Sanitario Regionale con nota prot. n. 0568621 del 30.11.2020 ha ribadito che restano escluse le stesse tipologie contrattuali indicate nella circolare prot. n. 455915/2018 lett. g) pag. 3 *“sono esclusi dal processo di stabilizzazione le Borse di Studio, i contratti di somministrazione di lavoro presso le pubbliche amministrazioni.....”*;

che la citata disposizione del Direttore Generale, si pone in contrasto con la normativa inderogabile come interpretata dalla giurisprudenza arrecando pregiudizi alle aspettative di molti lavoratori del settore.

Per quanto premesso, lo scrivente interroga il Presidente della Giunta Regionale per sapere se nell’esercizio dei suoi poteri e doveri intenda o meno invitare il Direttore Generale al rispetto degli obblighi di legge con l’urgenza che la circostanza richiede anche allo scopo di evitare pregiudizi patrimoniali all’ente Regione per l’effetto inevitabile dei tanti ricorsi che ne deriveranno in caso di persistente omissione da parte degli uffici regionali.

Il Consigliere Regionale
Prof. Avv. Severino Nappi